Competenze dell'assemblea ordinaria

Artt. 2364 e 2364-bis c.c.

Sistema con collegio sindacale

Approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci, il presidente del collegio e, quando previsto, il revisore legale.

Altre competenze dell'art. 2364

Determina i compensi non fissati dallo statuto; delibera sulle responsabilità e sulle autorizzazioni statutarie agli atti gestori. Approva il regolamento assembleare, salvo leggi speciali.

Con consiglio di sorveglianza

Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; ne determina il compenso e delibera sulla responsabilità; delibera sulla distribuzione degli utili e nomina il revisore.

La gestione non passa all'assemblea

Le autorizzazioni non esonerano gli amministratori da responsabilità. Nel sistema con sorveglianza il bilancio è approvato, di regola, dal consiglio di sorveglianza.

Competenze dell'assemblea straordinaria

Art. 2365 c.c.

Le competenze fondamentali

Modifica lo statuto; nomina e sostituisce i liquidatori e ne determina i poteri; delibera sulle altre materie attribuitele dalla legge.

Attribuzioni trasferibili per statuto

All'organo amministrativo, oppure al consiglio di sorveglianza o di gestione: fusioni semplificate ex artt. 2505 e 2505-bis; istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Ulteriori attribuzioni trasferibili

Indicazione degli amministratori con rappresentanza; riduzione del capitale per recesso; adeguamenti dello statuto a norme; trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Limiti della deroga

Occorre una previsione statutaria. Resta applicabile l'art. 2436: controllo notarile e iscrizione delle modificazioni nel Registro delle imprese.

Convocazione dell'assemblea Avviso e termini

Artt. 2364, secondo comma, e 2366 c.c.

Soggetto e contenuto dell'avviso

Convoca l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione o di gestione. L'avviso indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno.

Le formalità nelle S.p.A. chiuse

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano statutario almeno 15 giorni prima; oppure, se lo statuto lo consente, ricevimento comprovato dell'avviso almeno 8 giorni prima.

La riunione annuale

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Lo statuto può consentire fino a 180 giorni per bilancio consolidato o particolari esigenze di struttura e oggetto, da motivare.

Assemblea totalitaria

Senza regolare convocazione: intero capitale e maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Ciascun partecipante può opporsi se non sufficientemente informato.

Convocazione obbligatoria e richiesta dei soci

Artt. 2367, 2396-undecies, 2401 e 2446 c.c.

Richiesta della minoranza

Soci con almeno 1/10 del capitale nelle società chiuse; 1/20 nelle società aperte. Lo statuto può ridurre le soglie. La domanda deve indicare gli argomenti.

Limiti e intervento del tribunale

Escluse le materie da deliberare per legge su proposta, progetto o relazione degli amministratori. Se l'inerzia è ingiustificata, il tribunale ordina la convocazione.

Altri casi di convocazione necessaria

Perdite oltre un terzo; venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o dell'intero organo; impossibilità di completare il collegio con i supplenti.

Irregolarità e scioglimento

L'organo di controllo convoca per fatti gravi e urgenti nei casi di legge. Accertata una causa di scioglimento, si provvede alla nomina dei liquidatori ex art. 2487.

Quorum assembleari
Prima convocazione

Art. 2368 c.c.

Assemblea ordinaria

Costitutivo: almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'assemblea.
Deliberativo: maggioranza assoluta del capitale rappresentato, salve le esclusioni di legge.

Straordinaria nelle S.p.A. chiuse

Voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
Non vi è un distinto quorum costitutivo: la presenza necessaria si ricava dal quorum deliberativo.

Straordinaria nelle società aperte

Costitutivo: almeno la metà del capitale.
Deliberativo: almeno due terzi del capitale rappresentato. Salve maggioranze statutarie più elevate.

Attenzione al denominatore

Non basta la maggioranza dei soli voti espressi: le astensioni ordinarie rilevano. Regole speciali per voto sospeso e astensione per conflitto di interessi.

Quorum assembleari
Seconda convocazione

Art. 2369 c.c.; D.Lgs. 88/2025, art. 2

Assemblea ordinaria

Nessun quorum costitutivo minimo; delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, con le regole sul voto già viste.

Assemblea straordinaria

Costitutivo: oltre un terzo del capitale.
Deliberativo: almeno due terzi del capitale rappresentato. Nelle chiuse, per determinate materie occorre anche più di un terzo dell'intero capitale.

Materie rafforzate nelle società chiuse

Oggetto sociale; trasformazione; scioglimento anticipato; proroga; revoca della liquidazione; emissione delle azioni ex art. 2351, secondo comma.

Statuto e convocazioni ulteriori

Possibili maggioranze superiori, tranne per bilancio e nomina/revoca delle cariche. Nelle aperte, straordinaria successiva alla seconda: almeno 1/5 presente e 2/3 favorevoli.

Annullabilità delle deliberazioni assembleari

Art. 2377 c.c.

Regola generale

Le deliberazioni conformi a legge e statuto vincolano tutti i soci. Quelle non conformi sono annullabili, salvo i casi di nullità.

Rilevanza del vizio

Partecipanti non legittimati: vizio determinante per la costituzione. Voti invalidi o errori di conteggio: determinanti per la maggioranza. Verbale inesatto: deve impedire l'accertamento della delibera.

Effetti dell'annullamento

Opera verso tutti i soci; gli organi competenti adottano i provvedimenti conseguenti. Salvi i diritti dei terzi in buona fede derivanti da atti esecutivi.

Sostituzione della deliberazione

L'annullamento non ha luogo se la delibera è sostituita con altra conforme a legge e statuto. Restano le decisioni su spese e danni e i diritti acquisiti dai terzi.

Impugnazione delle delibere
Legittimazione e termini

Art. 2377 c.c.

Soggetti legittimati

Soci assenti, dissenzienti o astenuti; amministratori; consiglio di sorveglianza e collegio sindacale, secondo il sistema adottato.

Soglie per i soci

Azioni con voto sulla specifica delibera: almeno il 5% del capitale nelle chiuse, l'1‰ nelle aperte, anche congiuntamente. Lo statuto può ridurre o eliminare la soglia.

Tutela risarcitoria

I soci privi della partecipazione richiesta o del diritto di voto possono domandare il risarcimento del danno cagionato dalla deliberazione illegittima.

Termine: 90 giorni

Per impugnazione e domanda di risarcimento: dalla delibera; dalla sua iscrizione, se prevista; oppure dal deposito, se la delibera è soggetta soltanto a questo adempimento.

Procedimento d'impugnazione e sospensione

Art. 2378 c.c.

Giudizio e partecipazione

Citazione davanti al tribunale competente per la sede sociale. La soglia azionaria deve sussistere: se si perde per trasferimento in corso di causa, resta il risarcimento, se richiesto.

Tutela cautelare

Con ricorso contestuale al deposito della citazione si può chiedere la sospensione. Il giudice compara il pregiudizio del ricorrente e quello della società; può imporre una garanzia.

Eccezionale e motivata urgenza

Possibile decreto senza previa convocazione della società, con udienza entro 15 giorni per conferma, modifica o revoca e termine per notificare ricorso e decreto.

Trattazione unitaria e pubblicità

Possibile conciliazione. Impugnazioni della stessa delibera e domande risarcitorie sono decise con un'unica sentenza. Sospensione e decisione sono iscritte nel Registro delle imprese.

Nullità delle deliberazioni
Presupposti e termini

Art. 2379 c.c.

Tre ipotesi tassative

Mancata convocazione dell'assemblea; mancanza del verbale; impossibilità o illiceità dell'oggetto della deliberazione.

Legittimazione e rilievo d'ufficio

Può agire chiunque vi abbia interesse. Il giudice può rilevare la nullità d'ufficio nei casi e nei termini previsti dalla norma.

Regola: tre anni

Dall'iscrizione o dal deposito nel Registro delle imprese; se non previsti, dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.

Eccezione: nessun limite temporale

Solo le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili sono impugnabili senza limiti di tempo. Non ogni nullità è imprescrittibile.

Nullità e sanatorie
Convocazione e verbale

Artt. 2379 e 2379-bis c.c.

Avviso irregolare, non assente

La convocazione non manca se l'avviso proviene da un componente dell'organo amministrativo o di controllo ed è idoneo ad avvertire preventivamente gli aventi diritto.

Assenso allo svolgimento

Chi ha dichiarato, anche dopo, il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea non può impugnare per mancata convocazione.

Contenuto minimo del verbale

Non manca se indica data e oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, e dal segretario o notaio.

Verbalizzazione successiva

La mancanza del verbale è sanabile prima dell'assemblea successiva. La delibera produce effetto dalla data originaria, salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Amministrazione e controllo
La struttura dopo la riforma

Artt. 2380, 2380-bis e 2396-decies c.c.

Scelta statutaria del sistema

Lo statuto adotta uno dei tre sistemi: con collegio sindacale; con consiglio di sorveglianza; con comitato per il controllo sulla gestione.

Norme comuni e norme specifiche

Regole comuni: artt. 2380–2396-novies. Seguono le regole di ciascun sistema. Il modello con collegio sindacale non è più presentato come modello legale residuale.

Gestione e organizzazione

Spettano esclusivamente agli amministratori, compresa l'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Le operazioni sono strumentali all'oggetto sociale.

Il modello qui approfondito

Nel sistema con collegio sindacale: amministratore unico o consiglio, anche di non soci. Nomina assembleare; primi amministratori nell'atto costitutivo. Collegio e responsabilità: Lezione 16.

Il presidente e il funzionamento del consiglio

Artt. 2381, 2381-ter e 2388 c.c.

Presidente

Salvo diversa previsione statutaria, è scelto dal consiglio se non designato dall'organo di nomina. Convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori.

Informazione prima della decisione

Il presidente assicura informazioni adeguate sulle materie all'ordine del giorno a tutti i consiglieri. Questo dovere è ora nell'art. 2381-ter.

Quorum e voto

Presenza della maggioranza degli amministratori in carica; delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Salve le deroghe statutarie consentite. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Deliberazioni illegittime

Impugnazione entro 90 giorni da amministratori assenti o dissenzienti e organo di controllo. I soci impugnano le delibere lesive dei loro diritti. Interessi degli amministratori: Lezione 16.

Amministrazione delegata
Consiglio e organi delegati

Art. 2381-bis c.c.

Conferimento delle deleghe

Se statuto o assemblea lo consentono, il consiglio può delegare a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori. Fissa contenuto, limiti e modalità della delega.

Poteri che restano al consiglio

Può impartire direttive e avocare operazioni. Valuta l'adeguatezza degli assetti, esamina i piani strategici, industriali e finanziari, quando elaborati, e valuta l'andamento della gestione.

Compiti dei delegati

Curano gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Riferiscono al consiglio e all'organo di controllo almeno ogni sei mesi, o più spesso se previsto dallo statuto.

Contenuto della relazione

Andamento della gestione e sua prevedibile evoluzione; operazioni di maggior rilievo per dimensione o caratteristiche, compiute dalla società e dalle controllate.

Informazione consiliare e materie non delegabili

Artt. 2381-bis, 2381-ter e 2392 c.c.

Agire informati

Tutti gli amministratori devono agire in modo informato. Ciascuno può chiedere ai delegati che le informazioni sulla gestione siano fornite in consiglio.

Ragionevole affidamento

I non delegati fanno ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute secondo legge e statuto, anche in relazione alle proprie competenze. Restano i doveri dell'art. 2392.

Attribuzioni riservate al consiglio

Bilancio; aumento di capitale e obbligazioni convertibili su delega assembleare; riduzioni per perdite; progetti di fusione e scissione.

La previsione espressa del 2026

Non sono delegabili le decisioni sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, compresi il contenuto della proposta e le condizioni del piano.

Compensi degli amministratori

Artt. 2389 e 2396-duodecies c.c.

Regola generale

Salvo diversa previsione statutaria, i compensi sono stabiliti all'atto della nomina dall'organo competente a nominare gli amministratori.

Particolari cariche

Il consiglio determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutarie, sentito il parere dell'organo di controllo.

Comitato esecutivo

Nel sistema con collegio sindacale, i compensi dei componenti sono fissati all'atto della nomina, sentito il collegio, oppure dall'assemblea: art. 2396-duodecies.

Forme e limite complessivo

Possibili partecipazione agli utili e diritti di sottoscrivere azioni a prezzo predeterminato. Se lo statuto lo consente, l'assemblea fissa l'importo complessivo, incluse le particolari cariche.

Divieto di concorrenza degli amministratori

Art. 2390 c.c.

Partecipazioni vietate

Non possono essere soci illimitatamente responsabili di società concorrenti. Non è vietata in quanto tale ogni partecipazione in una società concorrente.

Attività e incarichi incompatibili

Non possono esercitare attività concorrente per conto proprio o altrui, né essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche di concorrenti.

Autorizzazione e conseguenze

Occorre una specifica autorizzazione dell'assemblea. In caso di violazione, l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Raccordo con la Lezione 16

Distinguere il divieto di concorrenza dall'uso di informazioni e opportunità sociali (art. 2390-bis) e dagli interessi in singole operazioni (art. 2391).

Nomina e durata degli amministratori

Artt. 2396-decies, 2383, 2351 e 2449 c.c.

Nel sistema con collegio sindacale

Nomina assembleare; primi amministratori nell'atto costitutivo. Salve le nomine riservate ai possessori di strumenti finanziari (un indipendente) o agli enti pubblici, nei casi previsti.

Dichiarazione preventiva

L'interessato dichiara l'assenza delle cause di ineleggibilità dell'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in Stati membri dell'Unione europea.

Durata e rieleggibilità

Massimo tre esercizi. Scadenza alla riunione dell'organo competente per approvare il bilancio dell'ultimo esercizio. Rieleggibili, salvo diversa previsione statutaria.

Pubblicità e tutela dei terzi

Iscrizione della nomina entro 30 giorni, con generalità e poteri di rappresentanza. Dopo l'iscrizione, l'invalidità della nomina non è opponibile ai terzi, salvo provata conoscenza.

Cessazione degli amministratori

Artt. 2382, 2383, 2385 e 2487-bis c.c.

Scadenza e continuità

La cessazione per scadenza del termine diviene efficace quando il consiglio è ricostituito: prorogatio per evitare un vuoto dell'organo.

Rinuncia

Comunicazione scritta al consiglio e al presidente del collegio sindacale. Effetto immediato se resta la maggioranza; altrimenti, quando questa si ricostituisce con l'accettazione dei nuovi nominati.

Revoca e altre cause

Revoca in ogni tempo dall'organo di nomina, con risarcimento se manca giusta causa. Inoltre morte, decadenza ex art. 2382, cause statutarie e iscrizione della nomina dei liquidatori.

Pubblicità della cessazione

Qualunque sia la causa, iscrizione entro 30 giorni nel Registro delle imprese, a cura del collegio sindacale. La sostituzione segue l'art. 2396-undecies.

Sostituzione degli amministratori

Art. 2396-undecies c.c. (già art. 2386)

Cooptazione

I consiglieri rimasti sostituiscono i mancanti con delibera approvata dal collegio, se resta maggioritaria la componente nominata dall'assemblea. I cooptati durano fino alla prossima assemblea.

Viene meno la maggioranza assembleare

I consiglieri rimasti convocano l'assemblea. I sostituti da essa nominati scadono con quelli già in carica, salvo diversa previsione statutaria o assembleare.

Cessa l'intero organo

Se cessano l'amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale convoca d'urgenza l'assemblea e, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Clausola simul stabunt simul cadent

Se lo statuto collega la cessazione di alcuni alla caduta dell'intero consiglio, i rimasti convocano d'urgenza l'assemblea; lo statuto può attribuire questo compito al collegio.